Con un parere lo Sviluppo economico amplia la platea degli interessati

Srl per under 35. E non solo Soci più anziani nelle società a capitale ridotto

DI CINZIA DE STEFANIS

lia libera alla costituzione e, conseguentemente, all'iscrizione presso il registro imprese competente, di una srl a capitale ridotto, composta da soggetti under 35. unitamente ad uno o più soggetti che hanno già compiuto questa età. Questo è quanto emerge dal parere del 30 agosto 2012 n.182223. espresso dal ministero dello sviluppo economico, in risposta al quesito posto dalla Cciaa (ufficio del Registro imprese) di Cosenza. Sul punto si veda anche l'interpretazione del Notariato (si veda ItaliaOggi del 30/8/2012). Il parere, va sottolineato, integra le prime indicazioni fornite dal dicastero dello sviluppo economico (in pendenza di conversione del dl 83/2012) con il parere del 31/7/2012 n. 170741 sempre alla Cciaa di Cosenza. Prima Camera di commercio in Italia ad aver ricevuto la domanda di iscrizione nel registro delle imprese di srl a capitale ridotto. In questo primo quesito (datato 9/07/2012) la Cciaa di Cosenza, chiedeva lumi parametri a cui attenersi, in sede di iscrizione nel registro delle imprese di una srl a capitale ridotto, al fine di poter espletare le verifiche previste dall'art, 11, 6° comma del dor 581/1995. Infatti prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio delle registro delle imprese deve accertare: l'autenticità della sottoscrizione della domanda; la regolarità della compilazione del modello di domanda; la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione: il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (art. 11, 6° comma, del dpr 581/1995). I tecnici del Mise nel fornire il primo parere (in pendenza di conversione del dl 83/2012) sottolineano che tra queste indicazioni vi era quella secondo cui la compagine sociale avrebbe dovuto essere composta da «persone fisiche che, al momento della costituzione stessa, abbiano compiuto 35 anni (art. 44 dl 83/2012). Nel fornire il parere integrativo del 30 agosto

al ministero di via Veneto, circa i



ricordano invece che in sede di conversione del dl 83/2012, la legge 134/2012 ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 44 dal seguente tenore: «Al fine di favorire l'accesso di giovani imprenditori al credito, il ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Abi per favorire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una srl a capitale ridotto». I

tecnici di prassi pur ricordando che la legge 134/2012 si focalizza su aspetti diversi relativi alla struttura della srl a capitale ridotto, finisce tuttavia con il suo riferimento alla compagine sociale e cioè «ai giovani di età inferiore a 35 anni......» (art. 44, 4-bis della legge 134/2012). Pertanto concludono riconoscendo che alla luce dei vari interventi legislativi è possibile costituire e iscrivere al registro imprese una srl a capitale ridotto con soci di età inferiore o superiore a 35 anni.